

Prot. 15 del 12/3/2013



**Consiglio Regionale**  
**Assemblea Legislativa della Liguria**  
**Ufficio di Presidenza**

Genova, 12 marzo 2013

Prot. n. PG/2013/42268

Class. 2013/C2.4/9



Al Signor Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali  
Sede

e p.c.: Al Signor Presidente  
I Commissione  
Al Signor Presidente  
II Commissione  
Al Signor Presidente  
VI Commissione  
Loro Sedi

Oggetto: Disegno di legge n. 268 del 4  
marzo 2013.


Al Signor Presidente  
Giunta regionale  
Sede

Per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale, si trasmette l'allegato disegno di legge n. 268 avente ad oggetto: "**Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale**", non inviato a suo tempo per un mero disguido.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
(Rosario Monteleone)

*Subito info ad ANCI e  
tutti i referenti di merito  
Puntace-*



## DISEGNO DI LEGGE

ad oggetto:

“Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale”

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento in oggetto è il frutto di uno stralcio del disegno di legge n. 264 “Disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario e istituzionale” e dei relativi emendamenti operato dalle Commissioni consiliari I e II, competenti per l’esame di merito, al fine di consentire l’approvazione anticipata di talune norme ritenute particolarmente urgenti.

Le disposizioni stralciate e ricomprese nel disegno di legge in esame si articolano nel modo seguente:

#### Articolo 1

La norma proposta intende operare una semplificazione nella gestione del tributo proprio regionale eliminando l’obbligo tributario in capo alla Regione Liguria sui mezzi di proprietà. La perdita di gettito conseguente, di per sé esigua, non produce alcun effetto sugli equilibri di bilancio in quanto si contrae in misura equivalente anche la spesa; l’adempimento tributario si configura infatti come una partita di giro in cui l’Amministrazione riveste i ruoli sia di creditore che di debitore tributario. La cancellazione dell’obbligo in capo alla Regione elimina inoltre gli adempimenti gestionali conseguenti da parte della struttura amministrativa competente.

#### Articolo 2

In considerazione delle prerogative del Segretario Generale della Giunta regionale, si rende più opportuno far assumere alla Giunta regionale stessa le determinazioni in ordine alle modalità di funzionamento della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri, nonché alla necessaria distinzione delle attribuzioni di competenze della SUA e delle centrali di committenza, rispetto a quelle degli enti che si avvalgono delle medesime.

#### Articolo 3

Le modifiche proposte hanno l’obiettivo di integrare l’articolo 39, relativo al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, consentendo anche agli Enti facenti parte del Settore regionale allargato ed agli Enti strumentali della Regione Liguria di

poter usufruire del sistema della proposta irrevocabile di acquisto preliminare alla procedura ad evidenza pubblica di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'art. 38 della medesima l.r. n. 2/2012. La norma si iscrive nell'ottica di una gestione complessiva del patrimonio del "sistema Regione", che si rende sempre più necessaria nell'attuale momento storico di profonda crisi economico-finanziaria, che vede i mercati ed in particolare quello immobiliare in profonda sofferenza.

#### Articolo 4

Si rende necessario modificare l'articolo 26 della l.r. n. 50/2012, stabilendo, relativamente alla tematica delle costruzioni in zona sismica, già disciplinata nella l.r. n. 29/83, un termine perentorio per l'adozione dei provvedimenti fondamentali per la corretta gestione della nuova disciplina, stabiliti all'articolo 5 bis, introducendo, all'uopo, un meccanismo di garanzia. La mancata adozione dei provvedimenti, di cui all'art. 5 bis, comma 1 lett. a) e b), della l.r. n. 29/83 comporta, infatti, l'applicazione incondizionata dell'obbligo dell'autorizzazione sismica preventiva per tutti gli interventi edilizi compresi quelli sul patrimonio edilizio esistente.

#### Articolo 5

Si introduce questa modifica in analogia a quanto previsto in altre disposizioni di delega di funzioni alle Province.

#### Articolo 6

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Province, nella qualità di enti delegati delle funzioni in materia di costruzioni in zona sismica, è necessario chiarire la portata della norma di cui all'articolo 26, che stabilisce un regime transitorio da applicare nella fase di passaggio dal vecchio regime di cui alla l.r. n. 29/83 al nuovo regime. La norma è da intendersi operante fino all'adozione dei provvedimenti che la Giunta è chiamata ad assumere in applicazione del disposto di cui all'articolo 5 bis della l.r. n. 29/83.

#### Articolo 7

L'articolo proposto corrisponde all'esigenza di chiarire la procedura, da applicare nel caso di rinnovi di concessione di grandi derivazioni d'acqua, anche tenuto conto della necessità di proseguire nella riscossione dei canoni da parte della Regione nelle more della definizione del procedimento di rinnovo.

#### Articolo 8

L'articolo proposto ha l'obiettivo di consentire il miglior utilizzo, da parte delle Province, di giacenze su vecchi finanziamenti, in materia di turismo a seguito di rendicontazione da approvare dalla Giunta regionale da cui risulti l'effettiva disponibilità di tali somme per nuovi utilizzi.

Disegno di legge: “Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale”.

#### Articolo 1

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 51/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 51/2012 è inserito il seguente:  
“1 bis. I veicoli di proprietà della Regione Liguria sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.”.

#### Articolo 2

(Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)).

1. Al comma 1 undecies dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “il Segretario generale della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale” e dopo le parole: “Prefetture liguri” sono aggiunte le seguenti: “, nonchè l’attribuzione delle competenze della SUA e delle centrali di committenza, rispetto a quelle degli enti che si avvalgono delle medesime.”.
2. Dopo il comma 1 undecies dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:  
“1 duodecies. Alle procedure di gara di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e al relativo regolamento di attuazione, in quanto compatibili.”.

#### Articolo 3

(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di proprietà della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione”.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 39 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:  
“7 bis. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli enti strumentali della Regione qualora intendano inserire beni di proprietà nel Piano di cui al comma 1 lo comunicano alla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

#### Articolo 4

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 50/2012, è inserito il seguente:  
"2 bis. La Giunta regionale assume il provvedimento di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 30 settembre 2013. Decorso tale termine i lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6 bis, comma 1, della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sempre soggetti all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni".

#### Articolo 5

(Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 29/1983)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"3 bis. La Provincia, in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, può stabilire l'applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale".

#### Articolo 6

(Interpretazione autentica dell'articolo 26 della l.r. 50/2012)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 50/2012 è da intendersi nel senso che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sospese fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5 bis, comma 1 lettera a) e b), della medesima legge.

#### Articolo 7

(Regolarizzazione del rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua)

1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizza le concessioni di grandi derivazioni d'acqua in essere, in regola con il pagamento del canone alla Regione e per le quali nei termini sono state presentate le domande di rinnovo.
2. Ai fini della definizione dei procedimenti di cui al comma 1 alle domande di rinnovo relative all'esercizio di concessioni, non assoggettate all'epoca del rilascio alla valutazione di impatto ambientale (VIA), si applica la procedura di VIA, qualora ne ricorrano i presupposti.
3. L'utente, che ha presentato domanda di rinnovo, può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall'atto di concessione in corso di rinnovo.

4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità volti alla semplificazione della procedura di rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 1, qualora la concessione sia oggetto di modifiche non sostanziali.

#### Articolo 8

(Autorizzazione all'utilizzo delle risorse regionali per il turismo)

1. Le Province possono utilizzare, per le finalità di cui alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale), le somme loro assegnate ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 (Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica), costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi, originate da accertate economie o dal mancato utilizzo, totale o parziale, dei fondi assegnati, a seguito di apposita rendicontazione approvata dalla Giunta regionale.